SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO 29 luglio 1997, n. 331.

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche . . . . Pag. 3

Ministero delle finanze

DECRETO 10 settembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza estera . . . . Pag. 5

DECRETO 17 settembre 1997.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette di produzione nazionale . . . . Pag. 6

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 22 settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» . . . . Pag. 7

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 18 settembre 1997.

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 4 luglio 1997.

Procedure di certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL) . . . . Pag. 12

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 12 giugno 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Montefiore Conca e parte dell'area collinare circostante siti nel comune di Montefiore Conca in provincia di Rimini. Pag. 12

DECRETO 9 luglio 1997.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 1997-1999. Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 25 giugno 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della contrada Maulli, ricadente nel territorio comunale di Ragusa. Pag. 17

DECRETO ASSESSORIALE 25 giugno 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e Modica .. Pag. 18

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università....... Pag. 20

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

CIRCOLARE 25 settembre 1997, n. **124/97.**

Termine per la presentazione delle domande a valere sulla terza annualità del Fondo per lo sviluppo .... Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.......................... Pag. 24

Ministero delle finanze:

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla ditta Torlaschi Franco, in Torrazza Coste. Pag. 24

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Fossati Angelo, in Candia Canavese .... Pag. 24

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni ad autorizzazioni già concesse).......... Pag. 24

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 30 settembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 .... Pag. 25

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1997 concernente: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2668)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997)................ Pag. 26

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alle produzioni di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1997) .... Pag. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1997.

Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

97A7461

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200

Commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti solido-urbani nella regione Puglia

DECRETO COMMISSARIALE 28 luglio 1997.

Piano di adeguamento al decreto legislativo n. 22/1997 del programma di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di rifiuti nella regione Puglia.

97A7379

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 luglio 1997, n. 331.

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri indicati, per i dipendenti da imprese, dal comma 185 dello stesso articolo 1;

Visti i commi 56 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed in particolare la tabella *B* allegata alla citata legge;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione del Ministero del tesoro eseguita con atto n. 129880 dell'11 aprile 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4935 del 13 giugno 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, indicati nella tabella *B* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale appartenente alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, che abbia maturato i requisiti sopra indicati.

3. Al personale che beneficia delle disposizioni del presente decreto si applica il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.

Art. 2.

1. La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato. La trasformazione del rapporto è possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. La trasformazione avviene entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.

3. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario pieno. In caso di orario ridotto calcolato su base mensile o annua la durata della prestazione deve rispettare complessivamente i termini quantitativi sopra indicati. Per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell'orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.

Art. 3.

1. La retribuzione è stabilita secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale. Il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque oltrepassare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. A tale scopo l'amministrazione di appartenenza determina con il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione la percentuale di riduzione della stessa e procede annualmente a comunicare all'ente erogatore della pensione l'ammontare della retribuzione corrisposta ai fini dell'eventuale conguaglio.

2. Non è consentita la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Il regime di cumulo ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro.

Art. 4.

1. Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia.

2. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata.

3. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo prestato a tempo parziale è valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento.

Art. 5.

1. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 alla data di entrata in vigore del presente regolamento può usufruire delle presenti disposizioni purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, alla stessa data del 30 settembre. La richiesta di riammissione in servizio a tempo parziale può essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, ed è accolta in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1. Gli importi del trattamento di fine servizio eventualmente già liquidati restano acquisiti dall'interessato, e sono conteggiati all'atto della definitiva liquidazione del trattamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 1997

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 298

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185».

— Il comma 185 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede: «Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui alla tabella *B* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previsti dall'ordinamento vigente a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale e una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non inferiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno».

— L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: «55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi Nato già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede ai trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto,

inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 26, con annessa tabella *B* della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

«Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella *B* con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella *B*, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella *B*, colonna 2».

ANNO	colonna 1	colonna 2
	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede, ai commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.

— L'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede: «Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1982, n. 120».

97G0364

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds Int. B.V. di Hilversum ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 6 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «Camel Filter» (cartoccio, astuccio da 20 e 10 pz. e barattolo da 50 pz.);

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
«Camel Filter» (cartoccio, astuccio da 20 e 10 pz. e barattolo da 50 pz.)	1,0	13,0	0,9	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Camel Filter» (cartoccio, astuccio da 20 e 10 pz. e barattolo da 50 pz.), in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

97A7666

DECRETO 17 settembre 1997.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Considerato che occorre modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel citato decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di produzione nazionale «Nazionale Box»;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	da mg/sigaretta condensato	a mg/sigaretta condensato
Nazionale Box	13,0	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Nazionale Box», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

97A7611

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 22 settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini:

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Piceno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno»;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione di detti vini, in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 è sostituito per intero dal testo annesso le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, già a decorrere dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Rosso Piceno» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO PICENO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», anche nelle tipologie superiore e novello, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: dal 35 al 70%;

Sangiovese: dal 30 al 50%.

Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di coltivazione.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Rosso Piceno», con esclusione nell'interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Rosso Conero» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 22 agosto 1967, è delimitata come appresso:

a nord-est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro-Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare;

strada Grottammare-Ripatransone-Cossignano dal confine nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone-Cossignano, nei pressi della località Trivio;

confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale Ripaberarda-Poggio di Bretta;

strada provinciale Ripaberarda-Poggio di Bretta fino ad incontrare la strada comunale che unisce la località di Valle Senzana alla s.s. n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla s.s. n. 4 (Salaria);

s.s. n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa S. Antonio;

strada provinciale Villa S. Antonio-Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo;

confine provinciale Teramo-Ascoli Piceno, fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno;

confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Castignano, Montedinove, Montelparo, S. Vittoria in Matenano, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena);

strada statale n. 78 (Picena), fino al bivio Pian di Pieca;

strada che da Pian di Pieca conduce alla s.s. n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, S. Maria Maddalena e Villa Case;

s.s. n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a S. Severino Marche, attraverso le località S. Diego e Colleluce;

strada che da S. Severino Marche conduce al confine provinciale Macerata-Ancona, attraverso la località Cesolo, Colcerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendola fino all'incrocio con la strada Domo-Serra S. Quirico, a sud della località S. Urbano;

strada Domo-Serra S. Quirico, dall'incrocio predetto fino all'incontro con il fosso Venella;

fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla s.s. n. 76 nei prressi di Palazzo Vallemani;

strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona-Pesaro (in prossimità della fattoria Ruspoli), attraverso le località Serra S. Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, S. Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, S. Pietro e Castelleone di Suasa;

confine provinciale Ancona-Pesaro fino al mare Adriatico.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» superiore devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:

mare Adriatico, dal confine nord del comune di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, segue la s.s. n. 16 (Adriatica);

s.s. n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle Senzana;

strada comunale che dalla s.s. n. 4 (bivio di Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda;

strada provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda sino al confine comunale Ascoli Piceno-Appignano;

confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Ripatransone sino alla strada Cossignano-Ripatransone, nei pressi della località Trivio;

strada Cossignano-Ripatransone-Grottammare sino al confine nord del comune di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Rosso Piceno» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno e prima dell'invaiatura.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro e non essere allevati a tendone.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Rosso Piceno» non deve essere superiore a tonnellate 13.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» tipologia novello, all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Al vino «Rosso Piceno» proveniente dai vigneti situati nel territorio delimitato nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente disciplinare di produzione è consentita la qualifica di «Rosso Piceno» superiore a condizione che il prodotto provenga da uve prodotte da vigneti che abbiano rese unitarie non superiori alle 12 tonnellate per ettaro, in coltura specializzata, titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol. ed abbia, all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, complesso, leggermente etereo:

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21 g/l.

Il vino «Rosso Piceno» superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sui recipienti di capacità fino a 3 litri contenenti il vino «Rosso Piceno» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

97A7613

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 settembre 1997.

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la definizione di piccola e media impresa adottata nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996, che modifica la precedente disciplina della Commissione europea del 20 maggio 1992;

Considerata la necessità di adeguare nuovamente la definizione di piccola e media impresa, utilizzata ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, alla predetta disciplina comunitaria;

Vista la nota della Commissione europea SG(97) D/1973 12 del 29 agosto 1997, con la quale è approvato lo schema di recepimento della predetta definizione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive è definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 250 dipendenti; e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che:

a) ha meno di 50 dipendenti; e,

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.

2. Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono

rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti.

3. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

4. Ai fini del presente decreto è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto *b)*; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

7. Il tasso di conversione lira/ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell'anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 è l'ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a L. 1.932,7.

8. Con separati provvedimenti, sarà fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale è disposta l'applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali sono riportate in allegato al presente decreto.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITÀ DI CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

1. I tre requisiti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

2. Con riferimento all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%.

Si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono.

Per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, le società finanziarie, etc.).

3. Con riferimento al comma 4 dell'art. 1, si precisa che qualora le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume le dimensioni della media.

Esempi:

Impresa richiedente	Composizione capitale sociale	Dimensione assunta dall'impresa richiedente
Piccola	40% persone fisiche 34% medie imprese 26% grandi imprese	Grande impresa
Piccola	60% persone fisiche 26% medie imprese 14% grandi imprese	Media impresa
Piccola	60% persone fisiche 18% medie imprese 22% grandi imprese	Media impresa
Piccola	70% persone fisiche 15% medie imprese 15% grandi imprese	Media impresa

4. Con riferimento all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per sei mesi 10 per quattro mesi	0,5 (*) 3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per sei mesi	0,5 (****)

(*) - 1 × 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA
(**) - 10 × 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
(***) - 0,5 × 6 × 1 (dodici dodicesimi) = 3 ULA
(****) - 0,5 × 2 × 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA

Ai fini del calcolo dell'ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

5. Nei casi di cui al comma 6 dell'art. 1 e di esercizi contabili con chiusura infrannuale, il tasso di conversione lira/ECU da applicare è l'ultimo annuale fissato prima della data di presentazione della domanda.

97A7612

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 luglio 1997.

Procedure di certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, di attuazione delle direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera *a)*;

Visto il proprio decreto datato 16 ottobre 1996, e successive modificazioni, con il quale è stata ricostituita la commissione di cordinamento dei propri uffici in relazione alle attività di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120;

Considerato che l'applicazione di procedure organizzative e condizioni normalizzate, nel cui rispetto vengono programmate e attuate le verifiche di conformità dei centri di saggio ai requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, contribuisce a rassicurare i centri stessi sulla congruità e trasparenza delle prestazioni fornite dal Ministero della sanità;

Ritenuto che debbano essere rispettate le legittime aspettative dei centri di saggio che richiedono il rilascio o il rinnovo della certificazione di conformità ai requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120:

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche ispettive di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di incarico conferito agli ispettori ed agli esperti dal dirigente generale del Dipartimento della prevenzione.

Art. 2.

1. Entro quindici giorni dalla conclusione della verifica ispettiva, il relativo verbale deve essere trasmesso dagli ispettori al Dipartimento della prevenzione per l'inoltro alla commissione di coordinamento degli uffici, prevista dal decreto ministeriale del 16 ottobre 1996, e successive modificazioni, in relazione alle attività di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla data in cui la commissione di cui all'art. 2 ha espresso le proprie determinazioni, il Ministero della sanità ne dà comunicazione al centro di saggio, rilasciando la relativa certificazione o richiedendo ulteriori adempimenti per rendere il centro medesimo rispondente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

Art. 4.

1. La certificazione di conformità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, ha la validità di ventiquattro mesi dalla data del suo rilascio.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel possesso della certificazione, novanta giorni prima della scadenza della certificazione il centro di saggio dovrà richiederne il rinnovo con apposita domanda comprendente anche un aggiornamento delle informazioni dirette a comprovare il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

Art. 5.

1. Ricevuta la domanda di cui all'art. 4, comma 2, il Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 2, provvede, ove ne ricorrano i presupposti, al rinnovo della certificazione prima della scadenza dei termini previsti all'art. 4, comma 1.

2. Qualora il Ministero della sanità ritenga che la ricorrenza dei presupposti per il rinnovo della certificazione di conformità debba essere vincolata ad una nuova verifica ispettiva, questa dovrà, di norma, essere conclusa prima della scadenza della certificazione originaria in modo da evitare interruzione del possesso del titolo certificativo da parte dell'interessato.

3. Qualora la vigilanza ispettiva non sia stata esperita in tempo utile, ovvero non si sia potuto acquisire il parere della commissione di cui al comma 1, il Ministero della sanità rilascia, quando non ostino motivi di salute pubblica, una certificazione provvisoria, da rendere definitiva o revocare, a seconda dell'esito della verifica ispettiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 291

97A7608

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 12 giugno 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Montefiore Conca e parte dell'area collinare circostante siti nel comune di Montefiore Conca in provincia di Rimini.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota n. 14977 dell'8 ottobre 1994, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha richiesto al presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì la convocazione d'urgenza della commissione medesima al fine di emanare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico del comune di Montefiore Conca;

Vista la ministeriale n. 14009 del 13 giugno 1995 con la quale, in caso di inerzia dei competenti organi locali, la suddetta soprintendenza, è stata invitata a predisporre gli atti idonei ad avviare la procedura per l'emanazione del vincolo predetto in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la sentenza n. 359/1986 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Vista la nota n. 15077 del 20 ottobre 1995, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna ha evidenziato alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rimini, nel frattempo costituita, l'urgenza di sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 il centro storico del comune di Montefiore Conca e parte dell'area collinare circostante a tale centro;

Visto il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rimini n. 001 del 6 febbraio 1996, con il quale è stato approvato di aumentare il livello del vincolo dell'area del castagneto di Monte Auro e area circostante inserendoli in zona di tutela naturalistica, art. 25 del vigente Piano territoriale paesistico regionale, di lasciare il centro storico di Montefiore Conca disciplinato e vincolato dal vigente Piano di recupero comunale, ritenendo il resto dell'area proposta già sufficientemente ed adeguatamente tutelato dalla disciplina dell'art. 25 del citato Piano territoriale paesaggistico regionale;

Considerato che l'inclusione dell'area predetta nel Piano territoriale paesaggistico regionale e nel Piano di recupero comunale sono atti di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;

Rilevata pertanto l'inerzia dell'ente locale rispetto all'adozione del provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, con nota n. 6431 del 3 maggio 1996 ha formulato la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico del comune di Montefiore Conca e parte dell'area collinare circostante, siti nel comune di Montefiore Conca in provincia di Rimini e così delimitati: si procede in senso orario lungo il ciglio sinistro di via Ca' Severi, a partire dall'incrocio fra le vie Ca' Severi, via Croce del Gaggio e via Panoramica e si raggiunge la via Monte Auro e si prosegue lungo il ciglio sinistro di detta via fino all'incrocio con la via Panoramica, da qui una linea retta fino all'incrocio fra via S. Martino, via Gemmano e via Cella di Bonora delimita parte dell'area, a partire dall'incrocio suddetto si segue il ciglio sinistro di via Cella di Bonora fino all'incrocio con la via Pedrosa proseguendo lungo il ciglio sinistro della stessa fino all'incrocio con via Spogna, percorso completamente il ciglio sinistro di via Spogna si raggiunge via Balza e proseguendo lungo il ciglio sinistro di quest'ultima in senso orario si raggiunge l'incrocio fra via Ca' Severi, via Croce del Gaggio e via Panoramica;

Considerato che l'area sopradelimitata riveste un importante interesse paesaggistico e ambientale in quanto è caratterizzata da un panorama collinare nel quale spicca la possente Rocca in blocchi di pietra, posizionata al centro di un castello al quale si accede tramite l'elegante porta detta Curina, castello delimitato da una estesa cinta muraria, dotata di torri quadrate e circolari, eretta a scopi difensivi, della quale va rilevata l'eccezionale importanza del raddoppio del recinto e della sovrapposizione verticale dei campi da tiro, caratteristica unica nell'area Malatestiana;

Considerato che l'area boschiva della collina contribuisce a conferire un aspetto austero e strategico del sito che domina la valle circostante e che il centro storico nel suo insieme è caratterizzato da luoghi che definiscono armoniche valenze espressive sia da un punto di vista urbanistico che architettonico e che l'ambiente naturale, definito dall'area collinare con la sua vegetazione ed il complesso dei luoghi e degli elementi creati dall'uomo si fondono armonicamente in perfetta concordanza in un *unicuum* dal quale è possibile godere di ampie vedute fino al mare Adriatico e di percepire le peculiarità di estese vallate;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 29 aprile 1997 ha espresso parere favevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

Il centro storico del comune di Montefiore Conca e parte dell'area circostante, siti nel comune di Montefiore Conca in provincia di Rimini, così come sopra delimitati sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Montefiore Conca e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale ammistrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 12 giugno 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 273

97A7609

DECRETO 9 luglio 1997.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, per il triennio 1997-1999.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534, concernente nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali;

Vista la circolare n. 139 del 20 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996, contenente norme attuative della legge predetta;

Visto l'art. 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 9, comma 1, della suddetta legge n. 534/1996 il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella tabella *A* di cui al comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 9, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella tabella *A* sopracitata, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 del medesimo art. 1 della ripetuta legge n. 549/1995, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 102576, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997, con il quale vengono apportate nello stato di previsione 1997 del Ministero per i beni culturali e ambientali le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della legge n. 534/1996, attraverso l'istituzione del capitolo 1605: «Contributi ordinari ad enti culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534», il cui importo è stato determinato, a termini della legislatura vigente, in L. 18.240.000.000;

Acquisito il parere del comitato di settore per gli istituti culturali;

Sentito il parere della Commissione VII della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica;

Decreta:

Viene emanata per il triennio 1997-1999 la tabella degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato di cui alle premesse, il cui testo costituisce parte integrante del presente decreto.

Per l'erogazione dei contributi di cui alla predetta tabella viene utilizzato lo stanziamento di L. 18.240.000.000 iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'esercizio finanziario 1997 sul capitolo di nuova istituzione 1605.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà quindi pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, 9 luglio 1997

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
VELTRONI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

TABELLA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI PER IL TRIENNIO 1997-1999

	CITTÀ	ISTITUTI	CONTRIBUTO (milioni di lire)
1	Ancona	Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti	70
2	Ariano Irpino	Centro Europeo di Studi Normanni	50
3	Assisi	Accademia Properziana del Subasio	50
4	Assisi	Società Internazionale di Studi Francescani	50
5	Bergamo	Ateneo di Scienze Lettere ed Arti	70
6	Bologna	Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo	50
7	Bologna	Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII	300
8	Bordighera	Istituto di Studi Liguri	70
9	Brescia	Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti	70
10	Capo di Ponte	Centro Camuno di Studi Preistorici	70
11	Como	Centro di Cultura Scientifica «Alessandro Volta»	50
12	Cortona	Accademia Etrusca	90
13	Ferrara	Istituto di Studi Rinascimentali	50
14	Firenze	Accademia della Crusca	500
15	Firenze	Accademia dei Georgofili	90
16	Firenze	Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno	60
17	Firenze	Accademia Nazionale Italiana di Entomologia	50
18	Firenze	Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria»	200
19	Firenze	Ente Casa Buonarroti	50
20	Firenze	Ente Nazionale «Giovanni Boccaccio»	50
21	Firenze	Fondazione di Studi di Storia dell'Arte «Roberto Longhi»	70
22	Firenze	Fondazione di Studi Storici «Filippo Turati»	150
23	Firenze	Fondazione Ezio Franceschini	200
24	Firenze	Fondazione Opera Museo Stibbert	50
25	Firenze	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	130
26	Firenze	Gabinetto Scientifico Letterario «G. P. Vieusseux»	100
27	Firenze	Istituto e Museo di Storia della Scienza	500
28	Firenze	Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria	60
29	Firenze	Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici	100
30	Firenze	Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento	300
31	Firenze	Società Dantesca Italiana	80
32	Gardone Riviera	Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»	150
33	Impruneta (FI)	Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino - «S.I.S.M.E.L.»	190
34	Lucca	Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti	50
35	Lucca	Istituto Storico Lucchese	60
36	Messina	Accademia Peloritana dei Pericolanti	50
37	Milano	Centro Nazionale di Studi Manzoniani	150
38	Milano	Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori	50
39	Milano	Fondazione Artistica Poldi Pezzoli	90
40	Milano	Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea	90
41	Milano	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	400
42	Milano	Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere	180
43	Milano	Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia	420
44	Milano	Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica - «ISAP»	50
45	Milano	Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda	60
46	Modena	Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti	60
47	Napoli	Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce»	80
48	Napoli	Fondazione Napoli Novantanove	50
49	Napoli	Istituto Italiano di Studi Storici	280
50	Padova	Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti	60
51	Palermo	Centro Internazionale di Etnostoria	300
52	Parma	Istituto Nazionale di Studi Verdiani	200
53	Pesaro	Accademia Agraria	50
54	Pesaro	Fondazione Gioacchino Rossini	60
55	Pescia	Fondazione Nazionale «Carlo Collodi»	80
56	Pisa	Domus Galilaeana	130
57	Pisa	Istituto «Domus Mazziniana»	100
58	Pontecchio Marconi	Fondazione Guglielmo Marconi	80
59	Prato	Istituto Internazionale di Storia Economica «Francesco Datini»	80
60	Ravenna	Ente «Casa di Oriani»	60
61	Recanati	Centro Nazionale di Studi Leopardiani	90

	CITTÀ	ISTITUTI	CONTRIBUTO (milioni di lire)
62	Reggio Emilia	Istituto Alcide Cervi	140
63	Roma	Accademia Lancisiana	60
64	Roma	Accademia Nazionale di San Luca	150
65	Roma	Accademia Nazionale di Santa Cecilia	150
66	Roma	Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL	250
67	Roma	Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria	60
68	Roma	Associazione Don Giuseppe De Luca	100
69	Roma	Associazione Malacologica Internazionale - «A.M.I.»	80
70	Roma	Associazione per l'Economia della Cultura	60
71	Roma	Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia	250
72	Roma	Centro di Iniziativa Giuridica «Piero Calamandrei»	110
73	Roma	Essmoi - Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani (Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano)	100
74	Roma	Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico	140
75	Roma	Fondazione Giacomo Brodolini	140
76	Roma	Fondazione Giacomo Matteotti	60
77	Roma	Fondazione Giulio Pastore	150
78	Roma	Fondazione ing. Carlo Maurilio Lerici	80
79	Roma	Fondazione Istituto «Gramsci»	400
80	Roma	Fondazione Lelio e Lisli Basso - «ISSOCO»	450
81	Roma	Fondazione Luigi Einaudi per gli Studi di Politica ed Economia	110
82	Roma	Fondazione Pietro Nenni	110
83	Roma	Fondazione Ugo Spirito	130
84	Roma	Fondazione Valentino Bucchi	90
85	Roma	Giunta Centrale per gli Studi Storici - Deputazioni e Società di Storia Patria	860
86	Roma	Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani	160
87	Roma	Istituto Internazionale «Jacques Maritain»	200
88	Roma	Istituto Italiano di Numismatica	80
89	Roma	Istituto Italiano di Paleontologia Umana	50
90	Roma	Istituto Italiano per la Storia Antica	120
91	Roma	Istituto Italiano per la Storia della Musica	50
92	Roma	Istituto Luigi Sturzo	450
93	Roma	Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte	200
94	Roma	Istituto Nazionale di Architettura - «IN/ARCH»	100
95	Roma	Istituto Nazionale di Studi Romani	350
96	Roma	Istituto Nazionale di Urbanistica	50
97	Roma	Istituto per la Storia dell'Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia «Paolo VI»	90
98	Roma	Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano	320
99	Roma	Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea	300
100	Roma	Istituto Storico Italiano per il Medioevo	500
101	Roma	Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Italiano Contemporaneo	50
102	Roma	Museo Storico della Liberazione	100
103	Roma	Società Chimica Italiana	50
104	Roma	Società Geografica Italiana	150
105	Roma	Società Italiana per il Progresso delle Scienze	50
106	Roma	Unione Accademica Nazionale	120
107	San Miniato	Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo	50
108	Settimello	Biblia - Associazione Laica di Cultura Biblica	50
109	Taranto	Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia	120
110	Torino	Accademia di Agricoltura	70
111	Torino	Accademia di Medicina	70
112	Torino	Accademia delle Scienze	180
113	Torino	Centro Studi Piero Gobetti	150
114	Torino	Fondazione Luigi Einaudi	600
115	Torino	Museo Nazionale del Risorgimento Italiano	110
116	Torre Pellice	Società di Studi Valdesi	50
117	Urbino	Accademia Raffaello	50
118	Venezia	Ateneo Veneto	80
119	Venezia	Fondazione Giorgio Cini	300

	CITTÀ	ISTITUTI	CONTRIBUTO (milioni di lire)
120	Venezia	Fondazione Scientifica Querini Stampalia	100
121	Venezia	Fondazione Ugo e Olga Levi - Centro di Cultura Musicale Superiore	50
122	Venezia	Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti	210
123	Venezia	Società Europea di Cultura - «S.E.C.»	200
124	Verona	Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere	70
125	Verona	Società Letteraria di Verona - Gabinetto di Lettura	50
126	Vicenza	Accademia Olimpica	70
127	Vicenza	Centro Internazionale di Studi di Architettura «Andrea Palladio»	220
128	Vicenza	Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa	90
		TOTALE . . .	18.240

97A7610

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 25 giugno 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della contrada Maulli, ricadente nel territorio comunale di Ragusa.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, la zona denominata contrada Maulli, ricadente nel comune di Ragusa, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 6986 dell'8 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 14 luglio 1995, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 6204 del 16 giugno 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa con nota n. 2956 del 16 giugno 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico, alle Soprintendenze beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistano motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nella zona denominata contrada Maulli ricadente nel comune di Ragusa, area meglio individuata nel decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un anno dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sulla zona denominata contrada Maulli, ricadente nel comune di Ragusa per effetto del decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993 prorogato con decreto n. 6986 dell'8 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 14 luglio 1995 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6204 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, facente parte del comune di Ragusa, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Ragusa, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ragusa dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Ragusa comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ragusa.

Palermo, 25 giugno 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A7626

DECRETO ASSESSORIALE 25 giugno 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area degli ambienti costieri in prossimità di Sampieri, ricadenti nei territori comunali di Scicli e Modica.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 6205 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area degli ambienti

costieri misti in prossimità di Sampieri ricadente nei comuni di Scicli e Modica (Ragusa) è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 6987 dell'8 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 14 luglio 1995, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 6205 del 16 giugno 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa con nota n. 2958 del 16 giugno 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. n. 3, fg. n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3 mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area degli ambienti costieri misti in prossimità di Sampieri, ricadente nei comuni di Scicli e Modica, area meglio individuata nel decreto n. 6205 del 16 giugno 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un anno dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area degli ambienti costieri misti in prossimità di Sampieri, ricadente nei comuni di Scicli e Modica per effetto del decreto n. 6205 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, prorogato con decreto n. 6987 dell'8 luglio 1995 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 14 luglio 1995, secondo le disposizioni le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6205 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, facente parte dei comuni di Scicli e Modica, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Scicli e Modica, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Scicli e Modica dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Ragusa comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Scicli e Modica.

Palermo, 25 giugno 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A7627

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1996, n. 256) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e relativo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento fra gli Atenei del Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio parere favorevole all'istituzione del corso di laurea in scienze ambientali nell'ambito del piano di sviluppo 1994/1996 il cui decreto del Presidente della Repubblica è stato emanato in data 31 dicembre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996, n. 50;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali con l'inserimento dopo l'art. 181 dei seguenti articoli con scorrimento della numerazione.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 182 *(Finalità, afferenze, accesso).* — Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale, e in particolare deve assicurare:

a) una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistematico;

b) la capacità di individuare e organizzare le interazioni fra specialisti anche di diversi settori;

c) l'abilità nella indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

Il diploma di laurea può essere rilasciato dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, mentre il diploma di laurea ad indirizzo agrario è rilasciato dalla sola facoltà di agraria, dov'è svolto il biennio di indirizzo.

Art. 183 *(Durata e articolazione del corso).* — L'accesso al corso di laurea in scienze ambientali è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati nei paragrafi successivi.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o da una semiannualità di almeno 40 ore.

Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di 40 ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso. Tale attività comporta un massimo di 600 ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali le cui modalità sono determinate dal consiglio della struttura didattica, attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge 341/1990. il consiglio della struttura didattica può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

In ogni caso il numero degli esami da superare, per accedere all'esame di laurea, deve essere compreso tra 27 e 30, ed è stabilito dal regolamento didattico.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno stabilite dal consiglio della struttura didattica.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione della tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio della struttura didattica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 184 — *(Regolamento di Ateneo).* La facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento nazionale del corso di laurea, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifici-disciplinari indicati nei paragrafi successivi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica attua quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio:

a) definisce nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche di cui all'art. 185, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate nel regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti;

b) indica gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

c) indica, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì nel caso dei corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

d) indica i corsi dei quali lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza, e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà avere conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando inoltre, le eventuali propedeuticità;

e) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

f) indica i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi o affini.

Art. 185 *(Articolazione del corso di laurea).* — La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio di integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere all'attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio della struttura didattica provvede ad organizzare il laboratorio di integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso del laboratorio di integrazione, con una prova finale scritta ed orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

a) *Area matematica* - (200 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di analisi matematica, algebra e geometria ed applicazioni; fondamenti di probabilità; elementi di statistica con applicazioni; elementi di calcolo numerico e programmazione; applicazioni ambientali dell'informatica; modelli matematici in campo ambientale.

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B.

b) *Area fisica* - (200 ore).

Argomenti dei corsi: grandezze fisiche e loro misura; cinematica; dinamica; meccanica del corpo rigido; campo gravitazionale; fondamenti di struttura della materia; dinamica dei fluidi; oscillazioni ed onde; termodinamica; elettricità e magnetismo; ottica; elementi di fisica quantistica; misure fisiche e metodi fisici di laboratorio con orientamento ambientale; modelli fisici dei processi ambientali; valutazione ed elaborazione dei dati.

Settori: B01A, B01B.

c) *Area chimica* - (280 ore).

Argomenti dei corsi: legame chimico; stati di aggregazione della materia; equilibri chimici; soluzioni acidi e basi; reazioni chimiche; sistema periodico e chimica degli elementi; elettrochimica; radiochimica; termodinamica chimica; reattività; cinetica chimica; atomo di carbonio; struttura e proprietà delle molecole; composti organici e loro conversione nell'ambiente; molecole di interesse biologico; principi dell'analisi chimica; metodi analitici e loro applicazioni di laboratorio; inquinanti chimici; diffusione e ripartizione di sostanze chimiche; processi e sostanze ecocompatibili.

Settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X.

d) *Area scienze della terra* - (240 ore).

Argomenti dei corsi: minerali e rocce; principi di petrologia; geologia degli ambienti sedimentari, stratigrafia; principi di geologia strutturale, dinamica endogena, vulcanologia; geomorfologia; rischi geologici; valutazione e gestione delle risorse; cicli idrologici; rilevamento e fotointerpretazione; equilibri e cicli geochimici; fisica e dinamica dell'atmosfera e dell'idrosfera; sistema climatico; meteorologia; fisica della terra solida; misure geofisiche e telerilevamento.

Settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X.

e) *Area biologica* - (240 ore).

Argomenti dei corsi: caratteri generali dei viventi; cellule procarioti ed eucarioti; riproduzione ed ereditarietà; evoluzione biologica; principi di morfologia e sistematica animale e vegetale; ecofisiologia vegetale; principi di fisiologia e biochimica cellulare; enzimi; metabolismo delle sostanze tossiche; fisiologia animale ed umana in relazione all'ambiente; fondamenti ed aspetti ambientali della genetica; principi di microbiologia ambientale.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E05A, E11X, E12X.

f) *Area ecologica* - (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi e concetti di ecologia e di ambiente; ecologia di specie di popolazioni, di comunità, del funzionamento; energia e produttività ecologica; cicli biogeochimici; omeostasi ambientale; successioni; ambienti terrestri, delle acque interne, marini; biomi e biosfera; ecologia applicata e gestione e governo delle risorse, dei processi, degli ambienti naturali e culturali; fondamenti metodologici dell'analisi di sistemi ecologici; principi di demografia.

Settore: E03A.

d) *Area giuridico-economico-valutativa* - (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi, fonti e caratterizzazioni del diritto ambientale, normativa, amministrazioni; strumenti e procedure per la tutela; aspetti penali; concetto di danno ambientale; principi amministrativi e legislativi per le localizzazioni; principio di economia ambientale; definizioni e campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale; studi di impatto ambientale e di mitigazione dell'impatto; principi di educazione e sociologia ambientale.

Settori: N01X, N05X, N09X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, E02C, Q05D.

Indirizzi.

La facoltà può istituire uno o più indirizzi fra quelli di seguito riportati (terrestre, marino e atmosferico).

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate nella sede.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al terzo anno. Per quanto riguarda gli indirizzi terrestre, marino ed atmosferico, la facoltà può utilizzare un modulo dell'area matematica e dell'area fisica del triennio comune unendoli a moduli di seguito previsti per ciascun indirizzo al fine di fornire corsi specialistici dedicati da un lato all'utilizzazione di metodi informatici e statistici, dall'altro alle analisi ambientali con metodologie fisiche. Il monte orario complessivo degli insegnamenti di indirizzo è di almeno 840 ore, corrispondenti a 20 moduli didattici più un modulo di laboratorio di integrazione, sempreché tale laboratorio non sia stato effettuato nel triennio; e ciò ovviamente in aggiunta ai moduli didattici richiesti per il triennio. In particolare oltre agli otto moduli (almeno 320 ore) previste nella presente tabella per ciascun indirizzo, la facoltà determinerà un ulteriore modulo per ciascuna delle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica ed ecologica (e quindi almeno altre 240 ore complessive) che uniti a

moduli specifici dell'indirizzo possono così costituire corsi monodisciplinari o integrati. Le restanti ore sono a disposizione della facoltà.

Sono di seguito riportate le aree didattiche obbligatorie degli indirizzi:

a) *Indirizzo terrestre.*

Area chimica: un modulo. Contenuti: recupero, riciclo e smaltimento dei materiali e dei rifiuti industriali e urbani; tecnologie integrate d'intervento.

Settore: C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: cicli, modelli e rischi idrogeologici; composizione e struttura dei suoli, effetti antropici nei suoli; land evaluation; metodo di rilevamento ed analisi dei suoli.

Settori: D02B, G07B.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: associazioni vegetali; tutela e ripristino della vegetazione; piante e terreno; metabolismo e cicli di nutrienti nel terreno, corpi idrici e loro popolamenti; dinamiche ecologiche nelle acque interne; acque e perturbazioni antropiche; effetti ecotossicologici dei contaminanti.

Settori: E01A, E01B, ·E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X.

b) *Indirizzo marino.*

Area chimica: un modulo. Contenuti: qualità delle acque marine; fenomeni d'interfaccia; parametri dell'inquinamento e loro determinazione; metodi di disinquinamento.

Settori: C01A.

Area scienze della terra: tre moduli Contenuti: geologia marina; sedimenti come traccianti; geomorfologia e gestione delle coste; ambienti marini; sistemi, dinamiche e modelli oceanografici; strumentazione oceanografica metodi di indagine in mare.

Settori: D01B, D04B, D04C.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: vegetali marini e loro ecofisiologia; biologia marina; planctologia; ecologia marina; produttività, cicli di nutrienti, scambi di materie ed energia, catene trofiche; modelli ecologici, biochimica degli organismi marini.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E03A, E05A.

c) *Indirizzo atmosferico.*

Area chimica: due moduli. Contenuti: bilanci energetici ed entropici in atmosfera; trasporto di gas e particelle; inquinamento e reazioni chimiche in atmosfera; analisi e monitoraggio di contaminanti atmosferici; elaborazione chemiometrica dei dati.

Settori: C01A, C02X, C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: radiazione solare; scambi di materia ed energia fra Terra ed atmosfera; composizione dell'involucro gassoso della Terra; geochimica degli elementi e dei nuclidi in atmosfera; meteorologia e climatologia globale; modelli geofisici; metodi fisici di rilevamento.

Settori: D03C, D04C.

Area biologica ed ecologica: tre moduli. Contenuti: aerospora; scambi gassosi fra biosfera ed atmosfera; stress abiotici delle piante; effetti di attività antropiche; cambiamenti globali; effetti ecotossicologici e genotossici degli inquinanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E05X, E07X, E11X.

Nella prima applicazione del presente statuto verrà attivato l'indirizzo marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 settembre 1997

Il rettore

97A7628

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 25 settembre 1997, n. **124/97.**

Termine per la presentazione delle domande a valere sulla terza annualità del Fondo per lo sviluppo.

Ai fini dell'ammissione al contributo a carico del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236, terza annualità, le società anche consortili, i soggetti pubblici e gli enti previsti dal comma 3 del predetto art. 1-*ter* potranno inviare le relative domande per l'anno 1998 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VI, entro il 30 novembre 1997.

Si precisa che potranno presentare una nuova istanza le società che hanno già inoltrato le domande entro il 5 luglio 1995 ed entro il 30 settembre 1996.

Il Ministro: TREU

97A7667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1190 AL	Peroso Mario	Valenza
1393 AL	Amisano e Anslisio	Valenza
1407 AL	Santageletta G & C. S.n.c.	Valenza
3159 AL	Be.Ro	Valenza
76 BA	Sud Argento	Bari
81 BS	Gallinari Fabio	Brescia
12 MC	Cola Nicola	Treia
660 MI	CB di Celari & Biella S.n.c.	Milano
668 MI	Freddi Bruno	Milano
257 NA	Artigiana Gioiellieri S.r.l.	Napoli

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di cascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1344 AL	Scapitta & C.	Valenza	1
1701 AL	Zaino P. Sandro	Valenza	5

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
29 PT	Marika	Monsummano

97A7631

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla ditta Torlaschi Franco, in Torrazza Coste

Con decreto del 20 agosto 1997, la riscossione del carico tributario di L. 499.391.122, dovuto dalla ditta Torlaschi Franco con sede in Torrazza Coste, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia sezione staccata di Pavia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

97A7630

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Fossati Angelo, in Candia Canavese

Con decreto 20 agosto 1997, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 22.254.630 dovuto dalla ditta Fossati Angelo, con sede in Candia Canavese, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per il Piemonte è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A7629

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto NCR n. 414/97 del 23 settembre 1997

Specialità medicinale: HAVRIX nelle forme e confezioni: «720 pediatrico» 1 flac 1 dose 0,5 ml, «720 pediatrico» 1 sir preriempita 1 dose 0,5 ml, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore: la produzione, il controllo e le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate da SmithKline Beecham Biologicals s.a., nello stabilimento sito in Rue dell'Institut 89, Rixensart, (Belgio); le operazioni di confezionamento primario e secondario possono essere effettuate anche dalla società SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing s.a., nello stabilimento sito in Rue dell'Institut 89, Rixensart, (Belgio); le operazioni di confeziona-

mento secondario possono essere effettuate anche dalla Società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

720 pediatrico 1 flac 1 dose 0,5 ml;

AIC n. 028725099 (in base 10) 0VDMVC (in base 32);

Classe «c»;

720 pediatrico 1 sir preriempita 1 dose 0,5 ml;

AIC n. 028725101 (in base 10) 0VDMVF (in base 32);

Classe «c».

Composizione:

720 pediatrico 1 flac 1 dose 0,5 ml.

Ogni flacone da una dose di vaccino (0,5 ml) contiene:

principio attivo: Virus dell'epatite A ceppo HM 175 inattivato: non meno di 720 U.E.;

eccipienti: alluminio idrossido, 2-Fenossietanolo, polisorbato 20, aminoacidi per preparazioni iniettabili, sodio fosfato bibasico, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro, potassio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

720 pediatrico 1 sir preriempita 1 dose 0,5 ml.

Ogni siringa preriempita da una dose di vaccino (0,5 ml) contiene:

principio attivo: Virus dell'epatite A ceppo HM 175 inattivato: non meno di 720 U.E.;

eccipienti: alluminio idrossido, 2-Fenossietanolo, polisorbato 20, aminoacidi per preparazioni iniettabili, sodio fosfato bibasico, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro, potassio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: HAVRIX 720 pediatrico è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione da virus dell'epatite A (HAV) nei soggetti suscettibili esposti al rischio di infezione da HAV.

Il vaccino non protegge da infezioni causate da virus dell'epatite B, C, E, o da altri agenti infettivi patogeni per il fegato.

HAVRIX 720 pediatrico è particolarmente indicato:

in aree caratterizzate da endemia medio-bassa di epatite A, dove l'immunizzazione attiva è consigliata soprattutto nei soggetti a rischio di infezione quali:

viaggiatori i cui itinerari comprendono aree quali Africa, Asia, Bacino del Mediterraneo, Medio Oriente, Sud e Centro America, dove l'incidenza dell'epatite A è molto alta;

militari che per motivi professionali possono viaggiare e lavorare in aree ad alta endemicità o in zone le cui condizioni igieniche carenti possono aumentare notevolmente il rischio di infezione;

personale soggetto ad esposizione occupazionale come il personale sanitario in genere e particolarmente gli addetti ai reparti di pediatria e gastroenterologia, personale di asili/nidi d'infanzia, personale addetto alla manipolazione degli alimenti, personale addetto allo smaltimento dei liquami;

soggetti omosessuali;

soggetti con numerosi partners sessuali;

soggetti che vivono a contatto con persone infette. Dal momento che la diffusione virale da parte di persone infette è prolungata nel tempo, si raccomanda l'immunizzazione attiva di personale a stretto contatto con tali soggetti;

soggetti che abusano di droghe iniettabili;

soggetti emofilici;

soggetti appartenenti a gruppi o popolazioni con alta incidenza di epatite A;

soggetti con malattie epatiche croniche o a rischio di sviluppare malattie epatiche croniche (ad esempio portatori sani di epatite B, epatite C e alcolisti), in quanto una sovrapposta infezione da virus dell'epatite A tende ad aggravare tali patologie.

In aree caratterizzate da alta endemia di epatite A, (per esempio: Africa, Asia, Bacino del Mediterraneo, Medio Oriente, Sud e Centro America) l'immunizzazione attiva è consigliata in tutti i soggetti suscettibili.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7700

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Càmbi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 settembre 1997

Dollaro USA	1726,40
ECU	1915,27
Marco tedesco	977,30
Franco francese	290,98
Lira sterlina	2786,41
Fiorino olandese	867,62
Franco belga	47,357
Peseta spagnola	11,571
Corona danese	256,62
Lira irlandese	2511,91
Dracma greca	6,184
Escudo portoghese	9,595
Dollaro canadese	1249,84
Yen giapponese	14,247
Franco svizzero	1188,08
Scellino austriaco	138,87
Corona norvegese	243,39
Corona svedese	227,73
Marco finlandese	326,59
Dollaro australiano	1245,60

97A7755

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1997 concernente: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2668)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 25, prima colonna, all'art. 7, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «... un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire *300* milioni, ...», leggasi: «... un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire *30* milioni, ...».

97A7754

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alle produzioni di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1474 del 3 luglio 1997, riguardante la specialità medicinale ENO, a pag. 72, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al terzo rigo dell'estratto, dove è scritto: «Società SmithKline Beecham S.p.a., via *Zambelletti* - 20021 Baranzate di Bollate, ...», leggasi: «Società SmithKline Beecham S.p.a., via *Zambeletti* 20021 Baranzate di Bollate, ...»; inoltre, dove è scritto: «... presso *l'officina* farmaceutica *della società Zambelletti* - Baranzate di Bollate (Milano) ...», leggasi: «... presso *la propria officina* farmaceutica *sita in via Zambeletti* - Baranzate di Bollate (Milano) ...».

97A7472

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	440.000
	- semestrale	L.	250.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	L.	360.000
	- semestrale	L.	200.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	60.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	92.500
	- semestrale	L.	60.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	236.000
	- semestrale	L.	130.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	92.000
	- semestrale	L.	59.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	231.000
	- semestrale	L.	126.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	950.000
	- semestrale	L.	514.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
	- annuale	L.	850.000
	- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189